



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione Sindacale n° 30 del 23/04/2021

Proposta N. 50 del 21/04/2021

OGGETTO: Attuazione del contratto collettivo integrativo nazionale Segretari Comunali, stipulato il 22/12/2003. Ricognizione degli incarichi attribuiti e determinazione dell'indennità di posizione del Segretario Generale, dott. Valentino Pepe.

Il sottoscritto dott. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, responsabile del procedimento, preliminarmente, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013 propone la seguente determinazione:

PREMESSO che nel Comune di Ragusa, a far data dal 16/04/2021, è in servizio il dott. Valentino Pepe in qualità di Segretario Generale titolare della sede, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), in forza della determinazione sindacale di nomina n. 26 del 12 aprile 2021, emanata a seguito del provvedimento di assegnazione prot. n. 7156 del 7 aprile 2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

CONSIDERATO:

- **che** in base al contratto nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali stipulato il 16 maggio 2001 (CCNL 1998-2001) la retribuzione di posizione assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni di lavoro;
- **che** l'art. 41, comma 4, del predetto CCNL 1998-2001 consente, però, di incrementare detta retribuzione di posizione, prevedendo che “gli enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3”, rimandando alla contrattazione integrativa e decentrata la determinazione delle condizioni, criteri e parametri di riferimento per la sua definizione;
- **che** l'art. 3, comma 7, del contratto nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali biennio economico 2008-2009, stipulato il 1° marzo 2011, prevede che, “fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art 41, commi 4 e 5, del CCNL del 16/5/2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario generale, come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16/5/2001, relativo al biennio economico 2000-2001”. Pertanto la misura della retribuzione di

posizione da considerare ai soli fini dell'aumento è pari a £. 70.000.000 per gli incarichi in capoluoghi di provincia;

- **che** l'art. 41, comma 5, del CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999 segretari comunali e provinciali, stipulato il 16 maggio 2001 prevede che "gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa"; e che, dunque, in base alla applicazione di tale norma, la retribuzione di posizione del Segretario Generale non può essere inferiore ad €. 41.679,69, corrispondente alla retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente;

- **che** l'art. 4, comma 26, della legge n.183/2011, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012" - (pubblicata nella G.U. 14 novembre 2011, n.265, S.O.), dispone: "Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. (...);

RICHIAMATO il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 4, comma 1 - lett. c) e d) del CCNL 1998-2001, sottoscritto in data 22 dicembre 2003, avente ad oggetto "condizioni, criteri e parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione" nonché i "criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza";

PRESO ATTO che nel predetto contratto integrativo, per quanto concerne l'indennità di posizione, si prevede, in sintesi, quanto segue:

- in ordine alla "esigibilità" della maggiorazione, essa è ora emersa in conseguenza della attuale eseguibilità dell'accordo;
- in ordine al parametro di riferimento della maggiorazione è fissato il tetto massimo nella misura del cinquanta per cento (50%);
- l'applicazione dell'istituto contrattuale della maggiorazione della retribuzione di posizione deve essere preceduta dalla verifica delle condizioni, criteri e parametri previsti dall'art. 1 del decentrato; in particolare le condizioni sono suddivise in oggettive (complessità organizzativa - complessità funzionale - disagio ambientale) e soggettive (attività gestionali - incarichi speciali - progetti speciali), e risultano specificate nelle tabelle allegate all'accordo e di seguito riscontrate:

Condizioni oggettive previste dall'allegato "A" del CCI del 22.12.2003		SUSSISTE
A	Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi	si
B	Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente	si
C	Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate	--
D	Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi	si
E	Rappresentanza esterna	--
F	Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi	si
G	sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche	--

H	Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti.	Si (art. 55 bis ROUS)
I	Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza	si

Condizioni soggettive previste dall'allegato "A" del CCI del 22.12.2003		SUSSISTE
A	Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi	si
B	Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente	si
C	Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria	si
D	Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo)	si
E	Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti	si
F	Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione	si
G	Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti	si
H	Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni	si
I	Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni	si
J	Componente di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii"	si
K	Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione	--
L	Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell'amministrazione	--
M	Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica	si
N	Funzione di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione	si
O	Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente	--
P	Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area	--

RILEVATO che il Segretario Generale svolge le seguenti funzioni aggiuntive di cui alle lett. e) ed f) delle sopra indicate condizioni soggettive:

1. partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica con funzioni di presidente, ex art. 4 CCNL 22.1.2004 relativo al personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;
2. partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica con funzioni di presidente, ex art. 4 CCNL 22.2.2006 relativo all'area dirigenza Regioni-Autonomie Locali;
3. responsabilità della prevenzione della corruzione;
4. responsabilità dell'attuazione del programma per la trasparenza;
5. Competenze previste dal vigente Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale;
6. partecipazione al nucleo di controllo di gestione e supporto strategico con funzioni di Presidente;

DATO ATTO che risultano pertanto soddisfatte le condizioni elencate nella tabella A del citato contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 4, comma 1 - lett. c) e d) del CCNL 1998-2001, sottoscritto in data 22 dicembre 2003 per la presenza di 6/9 condizioni oggettive e di 12/16 condizioni soggettive;

DATO ATTO inoltre, che il Segretario Generale assicura lo svolgimento di ben sei funzioni aggiuntive di cui alle lett. e) ed f) delle sopra indicate condizioni soggettive;

CONSIDERATO altresì, che ai Segretari Generali che hanno cessato le loro funzioni presso il Comune di Ragusa è sempre stata riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di posizione nella misura massima del cinquanta per cento (50%);

PRESO ATTO tuttavia che la suddetta maggiorazione deve essere riconosciuta dagli enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa;

CONSTATATO pertanto che, nella fattispecie *de qua*, sussisterebbero tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento, in favore del Segretario Generale dott. Valentino Pepe, nella misura massima del cinquanta per cento (50%), in continuità con quanto riconosciuto al precedente Segretario Generale titolare, giusta determinazione sindacale n. 20 dell'11 marzo 2020;

PRESO ATTO che dall'attuazione del contratto integrativo come sopra richiamato consegue, altresì, che l'indennità di risultato prevista dall'art. 42 del CCNL 1998-2001 deve essere calcolata con l'ampliamento della base di calcolo conseguente alla maggiorazione dell'indennità di posizione stabilita con il presente atto;

RICHIAMATA integralmente la propria precedente determinazione n. 20 dell'11 marzo 2020 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, era stata riconosciuta al Segretario Generale già precedentemente in servizio, la maggiorazione dell'indennità di posizione nella misura del cinquanta per cento (50%) con decorrenza dalla stessa data;

RITENUTO che, non sussistendo ragioni ostative, continuano a persistere le medesime condizioni per il riconoscimento della maggiorazione dell'indennità di posizione in capo al nuovo Segretario Generale dell'Ente, dott. Valentino Pepe, nella medesima misura del cinquanta per cento (50%) come sopra determinata;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

VISTO il vigente Statuto del Comune di Ragusa;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE DI DETERMINARE

per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa che, sebbene non materialmente trascritte, qui si intendono integralmente richiamate e riportate:

- di riconoscere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 del CCNL di lavoro dei Segretari comunali e provinciali 1998-2001, dall'art. 1 del contratto collettivo integrativo nazionale 22/12/2003 e dall'art. 3, comma 7, del contratto nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali biennio economico 2008-2009, stipulato il 1° marzo 2011, in favore del dott. Valentino Pepe, Segretario Generale, a far data dal 16 aprile 2021, la maggiorazione dell'indennità di posizione nella misura del cinquanta per cento (50%);
- di riconoscere, altresì, che l'indennità di risultato, prevista dall'art. 42 del CCNL 1998-2001, dovrà essere determinata nella misura del 10% sulla base di calcolo conseguente alla maggiorazione dell'indennità di posizione stabilita con il presente provvedimento;
- di dare mandato al competente ufficio di eseguire la presente determinazione che, in copia, viene rimesso all'interessato

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Lumiera

Ragusa, 23/04/2021

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale